



ORDINANZA N. 25 DEL 28/03/2022

Divieto di lancio di materiale plastico, artificiale, sintetico e/o colorato tipo coriandoli, stelle filanti o altro materiale simile in occasione di matrimoni, battesimi e altre funzioni civili e/o religiose.

IL SINDACO

Premesso

- che in questo Comune, in occasione di matrimoni, sia civili che religiosi, di battesimi o altre funzioni civili e/o religiose è invalsa l'abitudine di festeggiare con il lancio di materiale plastico, artificiale, sintetico e/o colorato tipo coriandoli, stelle filanti o altro materiale simile;
- che detto materiale, ricadendo al suolo, sui sagrati delle chiese, di indiscusso valore storico, culturale ed artistico e all'ingresso del palazzo comunale, imbratta sagrati e strade;

Considerato che al termine delle cerimonie non si provvede alla immediata rimozione dei materiali e considerato che la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico è causa di imbrattamento di strade, marciapiedi, caditoie stradali oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia con conseguente inquinamento ambientale e impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre al danno dell'immagine della Città in presenza dei numerosi turisti;

Ritenuto di dover far fronte alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di materiale plastico, artificiale, sintetico e/o colorato tipo coriandoli, stelle filanti o altro materiale simile su aree pubbliche che, oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano e creano un danno all'ambiente;

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

Visto l'articolo 19 capo II° del Regolamento di Polizia Urbana del 10 Maggio 1898;

Visto l'articolo 15 comma 1, lett. f), del D. L.vo 285 del 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 7/bis del D.l.vo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1989 recante modifiche al sistema penale;

Visto l'Art. 50, del D.l.vo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

è vietato il lancio di materiale plastico, artificiale, sintetico e/o colorato tipo coriandoli, stelle filanti o altro materiale simile in occasione di matrimoni, battesimi e altre funzioni civili e/o religiose sul sagrato delle chiese o dinanzi alla sede del palazzo Municipale o altri luoghi destinati alle celebrazioni del rito civile, dei battesimi e altre funzioni civili e/o religiosi.

È consentito il lancio del riso, grano o prodotti simili e naturali.

SANZIONI

Individuati i responsabili della violazione del presente provvedimento negli organizzatori degli eventi e salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle



Ufficio del Sindaco

norme previste dalla presente Ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Resta la facoltà degli organi accertatori applicare la sanzione prevista dall'art. 15 comma 1, lett. f), del D. L.vo 285 del 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada, così come disposto dal comma 3 dello stesso articolo.

VIGILANZA

Il Comando Polizia Locale, nonché gli appartenenti agli altri corpi di Polizia di cui all'art. 12 c. 1 del D.Leg.vo n. 285/92, presenti sul territorio, sono incaricati per il controllo della corretta applicazione della presente Ordinanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Serra San Bruno, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nelle forme e nei termini di legge;
Lo stesso atto sarà trasmesso mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Commissariato di P.S. di Serra San Bruno;
- Comando Stazione Carabinieri di Serra San Bruno;
- Comando Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico Comunale

Dalla Sede Municipale

IL SINDACO
Dr. Alfredo BARILLARI